LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 48

17.10.2001 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 33

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame.

ARTICOLO 1 (Finalita`)

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della dir. 79/409/CEE e successive modifiche.

ARTICOLO 2 (Prelievo)

- 1. Al fine di ridurre i danni alle colture agricole e` consentito il prelievo a carico delle specie passero, passera mattugia e storno.
- 2. Il prelievo, per un massimo di 20 capi giornalieri complessivi, e` consentito ai cacciatori con i mezzi di cui all`articolo 13 primo comma della legge regionale 12.01.1994 n. 3 (recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- 3. Il prelievo di cui al comma precedente e` consentito per la specie storno dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 e per le specie passero e passera mattugia dal 16 settembre al 31 dicembre 2001 su tutto il territorio regionale non sottoposto al divieto di caccia.
- 4. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno e' abbattibile anche giorni 1 e 2 settembre 2001.

ARTICOLO 3 (Controlli)

- 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della LR 3/1994.
- 2. La Giunta Regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Commissione dell'Unione Europea (UE) e all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.

ARTICOLO 4 (Sospensione del prelievo)

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 3/1994, puo' sospendere l'abbattimento quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo.